

DM 15 OTTOBRE 1989

MODIFICAZIONE AL DM 31 MARZO 1984 CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 5 MC

Visto l'art.1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il DPR 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984, concernente «Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc»;

Ritenuta la necessità di procedere ad una parziale modifica del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo periodo del punto 6.2., titolo 6, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Le valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito del campo 0,06-0,09 bar per gli impianti a circa 0,03 bar e ad una pressione pari a 1,20-2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione più alta».